



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 13/10/2020

FATTO

Estinti anticipatamente, entrambi in data 18.5.2017, due contratti di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto della retribuzione e delegazione di pagamento, rispettivamente stipulati in date 15.7.2015 e 7.1.2014, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, assistito dal proprio legale di fiducia si rivolge, con due distinti ricorsi, all'Arbitro e – previo richiamo alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia e alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 – chiede la condanna della convenuta al pagamento: 1) per la cessione del quinto, della somma complessiva – al netto di euro 622,00 già rimborsati in sede di estinzione anticipata – di euro 3.110,00, oltre interessi legali, come di seguito specificata: euro 622,00, a titolo di quota parte commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento, di cui alla lett. *a* del contratto; euro 622,00, a titolo di quota parte commissioni mandataria per la gestione del finanziamento, di cui alla lett. *b* del contratto e 2.488,00 a titolo di provvigioni intermediario di cui alla lett. *c* del contratto; 2) per la delegazione di pagamento, della somma complessiva – al netto di euro 483,20 già rimborsati in sede di estinzione del finanziamento – di euro 3.949,58, oltre interessi legali, come di seguito specificata: euro 483,20, a titolo di quota parte commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento, di cui alla lett. *a* del contratto; euro 483,20, a titolo di quota parte commissioni mandataria per la gestione del finanziamento, di cui alla lett. *b* del contratto e 2.548,88 a titolo di provvigioni intermediario di cui alla lett. *c* del contratto, nonché euro 917,50, a titolo di premi assicurativi.



Costituitosi ritualmente in entrambi i ricorsi, l'intermediario incorporante della mandataria chiede all'Arbitro il loro rigetto, ritenendoli infondati in fatto ed in diritto ed, in particolare, eccependo: 1) di aver già rimborsato tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana ed al costante orientamento tenuto al riguardo dalla Banca d'Italia, dall'Arbitro e dal Giudice ordinario; 2) che i contratti in esame, redatti in conformità alle previsioni di legge, specificano analiticamente quali sono i costi *recurring*, da restituire, dunque, nel caso di estinzione anticipata e che, in conformità alle disposizioni contrattuali, il cliente ha ottenuto, in sede di conteggi estintivi, il ristoro delle quote non maturate dei costi *recurring*, vale a dire la *commissione della mandataria per la gestione del finanziamento*, di cui alla lett. b del contratto; nulla invece è dovuto in relazione alle spese per le comunicazioni periodiche (in quanto gratuite) e alle spese di incasso quote (in quanto anch'esse non addebitate); 3) in merito agli altri costi, oggetto delle due domande, l'intermediario eccepisce la natura *up front* delle: "*commissioni in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria*" (di cui alla lett. a); "*provvigioni all'intermediario del credito*" (di cui alla lett. c), in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento e già interamente maturati all'atto dell'estinzione.

Con specifico riguardo alla "*provvigione dell'intermediario del credito*" la resistente richiama: da un lato, il "*testo contrattuale*" ed in particolare la "*legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione*", contenuta nell'allegato al modulo SECCI, che fornisce una chiara definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 Tub; dall'altro lato, la definizione di "*intermediari del credito*" fornita dall'art. 121, comma 1, lett. h del TUB, dalle "*Disposizioni di Trasparenza*" emanate dalla Banca d'Italia (cfr. sez. VII, par. 2) e dalla guida della Banca d'Italia "*Il credito ai consumatori in parole semplici*" (cfr. p. 24).

Inoltre, parte resistente fa presente che l'accordo distributivo sottoscritto con l'intermediario ex art. 106 Tub, circoscrive espressamente l'attività dello stesso alla mera promozione e collocamento del finanziamento, attività tutte che si esauriscono all'atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva nel caso di specie (cfr. doc. 5 - Accordo Distributivo); precisa, poi, che le provvigioni all'intermediario del credito, specificamente identificato nell'apposita sezione del modulo relativo alle "Informazioni europee", sono state fatturate dall'intermediario stesso non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento e debitamente pagate allo stesso (cfr. doc. 6); tali costi devono essere esclusi dal computo del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, in quanto non sono determinati unilateralmente dal finanziatore che li gira integralmente a favore di terzi. Infine, tale approccio trova fondamento anche in recenti decisioni del Collegio di Roma (cfr. dec. n.2052/20 e 2782/20) oltre a essere in linea con le motivazioni della sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che tuttavia non sarebbe applicabile al caso in esame per una pluralità di ragioni: *i*) le direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia Europea, non hanno efficacia fra privati – come confermato, con specifico riguardo alla sentenza *Lexitor*, dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10489/2019; la Direttiva 2008/48/CE, pure nella interpretazione fornita dalla sentenza *Lexitor*, può trovare applicazione diretta nei soli rapporti verticali, non nei rapporti fra privati; pur consapevole di ciò, il Collegio di coordinamento ha ritenuto di poter superare questo principio, interpretando il diritto nazionale in senso conforme ai principi affermati dalla CGUE: l'obbligo di interpretazione conforme, osserva il resistente, è preclusa nel caso in cui la norma interna, come nel caso di specie, sia insanabilmente confliggente con la norma sovranazionale (cita, in proposito, consolidata giurisprudenza della CGUE); *ii*) il nostro diritto nazionale (art. 12, comma 1° delle disposizioni preliminari



al codice civile) impone al giudice di attenersi anzitutto al “*significato proprio delle parole secondo la connessione di esse*” e vieta di discostarsi dal tenore letterale di una norma, ove questo sia chiaro (come confermato dalla giurisprudenza di legittimità); neppure a seguito della sentenza *Lexitor* è quindi consentito all’interprete di sovvertire la chiarissima lettera dell’art. 125-sexies, c. 1 TUB; *iii*) l’esecuzione acritica della sentenza *Lexitor* condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell’ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento, la ragionevolezza; tra l’altro, determinerebbe distorsioni della concorrenza nel mercato unico europeo, considerato che l’applicazione retroattiva dell’interpretazione di cui alla sentenza *Lexitor* si rifletterebbe in maniera ineguale sui rapporti in essere nei paesi comunitari, a tutto svantaggio degli operatori italiani in ragione del più lungo termine di prescrizione dell’azione di ripetizione (dieci anni) rispetto agli altri Paesi europei (cinque anni per la Spagna e la Francia, tre anni per la Germania, la Slovacchia e la Repubblica Ceca); *iv*) la sentenza *Lexitor*, nelle sue stesse parole, è applicabile solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore; d’altra parte, sarebbe in palese contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento civilistico italiano l’obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi; *v*) l’applicazione pedissequa della sentenza *Lexitor* produrrebbe conseguenze paradossali dagli effetti imponderabili: per un decennio, infatti, la Banca d’Italia avrebbe impartito istruzioni *contra legem* e come evidenziato dalla nota OAM del 27.1.2020 si avranno danni ingiusti a carico degli intermediari e degli stessi consumatori.

Con specifico riguardo alla richiesta del ricorrente di rimborso del premio assicurativo abbinato al finanziamento con delegazione di pagamento, la resistente eccepisce di aver già rimborsato, con riferimento al “premio impiego”, l’importo calcolato dalla compagnia assicurativa in applicazione alle Condizioni Generali di Assicurazione, *ex ante* portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate nell’ambito dell’adesione delle polizze assicurative sottoscritte in sede di stipula del contratto; in relazione al “premio vita”, invece, la Compagnia assicurativa coinvolta ha corrisposto la somma dovuta al ricorrente, pari ad euro 669,65; l’intermediario evidenzia altresì che l’orientamento maggioritario dei Collegi ABF e del Collegio di Coordinamento riconosce il metodo di calcolo *pro rata temporis* quale criterio suppletivo, da applicare soltanto in mancanza di altro metodo di calcolo pattiziamente convenuto tra le parti.

DIRITTO

Il Collegio ritiene anzitutto di poter disporre la riunione dei ricorsi, stante il rapporto di connessione soggettiva ed oggettiva sussistente tra gli stessi; ed anzi, è altresì possibile, in questo caso, una loro trattazione congiunta, attesa la coincidente problematica giuridica sottesa ai due ricorsi.

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all’accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte delle voci commissionali (ed in uno dei due casi anche assicurative) relative a due finanziamenti anticipatamente estinti rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio di equa riduzione del costo degli stessi, sancita all’art. 125-sexies t.u.b.

Occorre ricordare che la norma testé citata dà attuazione, nell’ordinamento italiano, all’art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), la cui interpretazione è stata recentemente puntualizzata dalla Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2019 – causa C-383/18 (c.d. sentenza *Lexitor*), nel senso che:



“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, per tali intendendosi – al lume della definizione recata dall’art. 3, lett. g, della stessa direttiva – “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.

Tale principio di diritto – statuito dalla Corte europea non soltanto sulla base argomenti testuali e sistematici, ma anche in virtù dell’esigenza di scongiurare pratiche elusive del diritto di rimborso anticipato del consumatore (propiziate dalla unilaterale determinazione dei costi e della loro ripartizione da parte degli intermediari) – è evidentemente incompatibile con l’orientamento sinora assunto da questo Arbitro: il quale, alla stregua degli indirizzi della Banca d’Italia rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2016, aveva invece stabilito – com’è noto – che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*), che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; per converso, questo Arbitro aveva reputato non rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata del finanziamento (cc.dd. *up front*).

Proprio al cospetto di tale incompatibilità dell’interpretazione offerta dalla pronuncia pregiudiziale emessa dalla Corte europea con il pregresso orientamento di questo Arbitro, il Collegio palermitano (ABF Palermo, n. 21686/2019) ha rimesso al Collegio di coordinamento la valutazione delle conseguenze della lettura dell’art. 16 direttiva 2008/48/CE avvalorata dalla Corte di Giustizia sulla validità degli attuali orientamenti dell’Arbitro: valutazione resa vieppiù incerta da una recente decisione della giurisprudenza di merito che, proprio con riguardo alla questione qui in esame, è stata incline a negare efficacia diretta alla sentenza pregiudiziale e, di riflesso, a reputarla irrilevante per il diritto interno, poiché interpretativa della sola norma della direttiva, non anche di quella nazionale, ossia dell’art. 125-sexies Tub (così, infatti, Trib. Napoli, 20 novembre 2019).

Non può trascurarsi, d’altro canto, la natura dichiarativa che suole attribuirsi alle sentenze emesse in sede di rinvio pregiudiziale, con conseguente applicabilità anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza, come appunto quello che ci occupa in questa sede.

Ebbene, movendo dalla duplice premessa che *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”* e che sussiste un indiscutibile primato del diritto europeo sul diritto nazionale, sancito dall’art. 11 Cost., il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525 del 17 dicembre 2019, ha ritenuto l’interpretazione avanzata dalla Corte di Giustizia *“ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com’è sia all’art. 121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art. 3 della Direttiva, sia all’art. 125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art. 16 par.1 della stessa Direttiva”*; con il corollario che l’art. 125-sexies Tub, *“integrando la esatta e completa attuazione”* dell’art. 16 della Direttiva, *“va letto e applicato nel senso*



indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi”.

A tale interpretazione, ora condivisa dalla prevalente giurisprudenza di merito (v., ad es., Trib. Torino, 21.3.2020; Trib. Napoli, 7.2.2020, n. 1340, reperibile presso il sito www.ilcaso.it), questo Collegio deve evidentemente uniformarsi.

La coincidente formulazione delle clausole dei due contratti di finanziamento ne rende possibile una trattazione congiunta.

Posto quanto precede, va osservato che, dall’esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, la voce di costo di cui alle lett. B (commissioni della mandataria per la gestione (lett. b) del finanziamento) risulta già integralmente rimborsata nei due conteggi estintivi secondo il criterio *pro rata temporis*, avendo il ricorrente già conseguito a tale titolo: per la cessione del quinto, l’importo di euro 622,00, tenuto conto dell’estinzione di tale finanziamento in questione in corrispondenza della ventesima rata di ammortamento (su centoventi complessive); per la delegazione di pagamento, l’importo di euro 483,20, tenuto conto dell’estinzione di quest’ultimo finanziamento in questione in corrispondenza della quarantesima rata di ammortamento (su centoventi complessive).

Senonché, in applicazione del principio di diritto statuito dalla Corte di Giustizia (e, come si è detto, inevitabilmente recepito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525/2019), devono considerarsi rimborsabili anche le quote parti delle commissioni mandataria per il perfezionamento del contratto, di cui alla lett. a, corrisposte a fronte dello svolgimento di attività istruttorie e preparatorie dei due finanziamenti, nonché delle “provvigioni dovute all’intermediario del credito”, destinate, nel caso di specie, alla remunerazione di un agente in attività finanziaria che, per statuto, non è abilitato ad attività ulteriori rispetto all’offerta fuori sede di prodotti bancari. Come si evince dall’allegato al modulo SECCI, depositato dal resistente, le attività eventualmente espletate dall’intermediario ex 106 Tub (da intendersi come “*il soggetto iscritto all’albo professionale ex Art. 106 del TUB, che distribuisce, anche attraverso una propria rete di agenzie e/o mediatori creditizi, i prodotti finanziari delle società intermediarie e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti*”) con il pagamento della suddetta commissione non avrebbero potuto estendersi oltre la sottoscrizione del contratto. Onde, vale qui ribadirlo, dalla documentazione in atti non risulta che il soggetto intervenuto nel collocamento del contratto possa qualificarsi come mediatore creditizio incaricato dal solo cliente e che, quindi, il suo intervento possa ritenersi esaurito in una fase cronologicamente antecedente alla stessa concessione del finanziamento.

Acquisita dunque la rimborsabilità delle suddette voci di costo, va rilevato però che la loro natura *up-front* incide, nel caso in esame, sul criterio di calcolo da applicare per la loro restituzione. Ed infatti, non può trascurarsi l’ontologica diversità di queste commissioni “istantanee” rispetto agli oneri *recurring* per i quali la richiamata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014 ha ritenuto applicabile il criterio del c.d. *pro rata temporis*: viene in considerazione, in particolare, l’incompatibilità tecnico-matematica del criterio *pro rata temporis* “lineare” alle voci di costo corrisposte dal consumatore nella fase preliminare all’ammortamento del credito e perciò, per definizione, prive di qualsiasi legame con la variabile temporale (il c.d. “fattore-tempo”).

Senonché, non prevedendo il contratto di finanziamento in esame uno specifico criterio di rimborso dei costi *up-front*, questo Collegio deve necessariamente procedere ad un’integrazione “giudiziale” secondo equità del regolamento contrattuale sul punto lacunoso (ai sensi dell’art. 1374 c.c.) “*per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti*



né regolamentato dalla legge o dagli usi” (in questi termini, Collegio di coordinamento, n. 26525/2019). Ed il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile pare, nella specie, analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento (così ancora Collegio di coordinamento di questo Arbitro n. 26525/2019).

Discende da quanto precede che: 1) stante l'estinzione anticipata del finanziamento con cessione del quinto in corrispondenza della ventesima rata di finanziamento (su centoventi complessive), spettano al ricorrente euro 532,91, a titolo di quota parte della commissione per il perfezionamento del finanziamento ed euro 2.131,65, a titolo di quota parte provvigioni intermediario; 2) stante l'estinzione anticipata del finanziamento con delegazione di pagamento in corrispondenza della quarantesima rata di finanziamento (su centoventi complessive), spettano al ricorrente euro 342,73, a titolo di quota parte della commissione per il perfezionamento del finanziamento ed euro 1.807,92, a titolo di quota parte provvigioni intermediario.

Non può essere accolta, invece, la domanda del ricorrente di restituzione dei premi assicurativi abbinati alla delegazione di pagamento, secondo il criterio proporzionale, in quanto, in relazione al criterio di calcolo della quota di premio non goduto, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha precisato che *“In riferimento al premio assicurativo, può quindi darsi rilevanza all'ammontare del rischio assunto dall'assicuratore, che è variabile nel tempo, mano a mano che procede l'esecuzione del piano di rimborso. Di per sé quindi non sarebbe illegittimo, né irrazionale, ponderare il rimborso della quota parte del premio anche in funzione del capitale residuo assicurato, che nel caso di finanziamenti assistiti da piano di ammortamento è normalmente decrescente, purché il criterio di calcolo sia chiarito ex ante. Simile condizione, che si applica anche ai contratti antecedentemente stipulati, ma che siano in corso di esecuzione, si impone per rispetto al principio di trasparenza e per il corretto perseguimento degli scopi di tutela della concorrenzialità del mercato che si sono già evidenziati, ma rappresenta altresì evento condizionante che nella esperienza dei collegi non si è mai avverato e che comunque non sussiste nel caso in esame. Posto che il rispetto del fondamentale principio di trasparenza vincola a non equiparare all'informazione fornita ex ante una informazione fornita ex post in sede di conteggio di estinzione anticipata, il criterio del rimborso della parte di premio cosiddetta non goduta, pro rata temporis, si impone”* (cfr. dec. n. 6167/2014).

Tale impostazione è stata ulteriormente puntualizzata ed approfondita dallo stesso Collegio di coordinamento in una più recente pronuncia (dec. n. 10035/2016), ritenendo che: *“Anche in considerazione dei margini di discrezionalità concessi alle imprese assicurative nella previsione dei criteri di misurazione del rimborso dovuto ..., l'accertamento della conformità ai criteri indicati dall'art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012 e dall'art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010, richiede ... valutazioni e verifiche che, in quanto incentrate sulla definizione di una delle prestazioni comunque oggetto del contratto di assicurazione (pur collegato a quello di finanziamento) e, conseguentemente, sulla sua corretta interpretazione ed esecuzione, attengono a profili strettamente assicurativi, sottratti, in quanto tali, alla competenza dell'Arbitro Mentre la mancata indicazione tout court di alcun criterio di calcolo, alternativo a quello pro rata temporis, pone un problema di trasparenza delle condizioni contrattuali e, in particolare, di quelle relative ad uno dei costi del contratto di finanziamento, così rientrando nei confini della competenza per materia propria dell'Arbitro; la valutazione della congruità del criterio di calcolo indicato e chiarito*



ex ante nel contratto di assicurazione attiene, diversamente, all'interpretazione e all'applicazione di una disciplina ... propria di un settore, quello assicurativo, che si pone oltre i confini della competenza" dell'Arbitro perché "implica lo sviluppo e l'elaborazione di verifiche che (come evidenziato) non possono prescindere dall'applicazione e dall'impiego di strumenti e principi di tecnica del diritto delle assicurazioni ... (cfr. tra le molte Collegio di Milano, decisioni n. 1117/2011; n. 427/2012; n. 550/2014; n. 2723/2014; Collegio di Napoli, decisione n. 7616/2015)".

Alla luce delle richiamate considerazioni, dunque, il contegno delle imprese di assicurazioni – le quali hanno riconosciuto il rimborso di entrambi i premi secondo i criteri delle Condizioni di assicurazione, per euro 31,04 per il rischio impiego ed euro 669,65 per il rischio vita – appare del tutto legittimo, attesoché i criteri di liquidazione della quota non maturata dei premi – difforni da quello proporzionale puro – sono stati individuati espressamente nelle condizioni generali del contratto di assicurazione e ribaditi anche tra le condizioni economiche di quello di finanziamento sottoscritti dal ricorrente. Pertanto, il Collegio, ravvisata nel caso di specie la presenza, fin dalla conclusione del contratto di clausole conformi ai richiamati accordi ABI – Ania, ritiene la domanda di restituzione del premio assicurativo secondo il criterio proporzionale, formulata dal ricorrente, non meritevole di accoglimento, in quanto quest'ultimo criterio deve considerarsi meramente suppletivo; onde, alcun ulteriore rimborso può essere riconosciuto in favore del ricorrente (così anche, fra le tante, ABF Napoli, nn. 1399/2016, 6522/2015 e ABF Roma, nn. 2241/2016, 7237/2015).

In considerazione dei motivi che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a rimborsare al ricorrente a titolo di commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata dei due finanziamenti – al netto dei rimborsi già percepiti – l'importo complessivo di euro 4.815,21, oltre interessi legali.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dei ricorsi, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 4.815,21, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso delle somme versate alla presentazione dei ricorsi.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO